

- ~~CONCETTO~~ STATO X DIRITTO INTERNAZIONALE. NO AUTORITÀ CENTRALIZZATA.
- DIVIETO USO FORZA A MENO CHE MINACCIA PER LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE. CARTA ATLANTICA.
- DIVIETO ASSOLUTO USO FORZA: ART. 2 PAR. 4: NORMA RICONOSCIUTA CORRISPONDENTE AL DIRITTO INTERNAZIONALE CON-SUETUDINARIO: VINCOLANTE X TUTTI I SOGGETTI DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE E NON SOLO PER STATI PARTE DELLE NAZIONI UNITE.
- FORME MINORI DI INTERVENTO.
- ECCEZIONE DELLA LEGITTIMA DIFESA (ART. 51). LEGITTIMA DIFESA CONTRO ENTI NON STATALI (TERRORISMO).
LEGITTIMA DIFESA, PREVENTIVA, COLLETTIVA. NECESSITÀ E PROPORZIONAUTÀ LEGITTIMA DIFESA.
- ONU: ASSEMBLEA GENERALE, CONSIGLIO DI SICUREZZA (ART. 39: ACCERTA MINACCIA A PACE, VIOLAZIONE PACE O ATTO DI AGGRESSIONE E FA RACCOMANDAZIONI O DECIDE MISURE IN BASE AD ART. 41, 42.
41: MISURE NON IMPLICANTI USO FORZA
42: MISURE IMPLICANTI USO FORZA (FORZE DI PEACE KEEPING, DI PEACE ENFORCING, AZIONI DI POST CONFLICT PEACE BUILDING, AUTORIZZAZIONI AGLI STATI DI USARE LA FORZA.
- ORGANIZZAZIONI REGIONALI: NATO: ORGANIZZAZIONE DI AUTODIFESA COLLETTIVA (ART. 5),
QUALI LE NORME SI INDIRIZZANO
CONSUETUDINE (PRASSI E OPINIO IURIS).
- PRINCIPALI GENERALI DI DIRITTO; PRINCIPALI COMUNI ORDINAMENTI NAZIONALI, PRINCIPALI ORDINAMEN-TO INTERNAZIONALE
- TRATTATI. IL DIRITTO DEI TRATTATI È DI NATURA CONSUETUDINARIA. CODIFICATO DA CONVENZIONE DI VIENNA (LA QUALE NON È COMPLETAMENTE CORRISPONDENTE AL DIRITTO CONSUETUDINARIO.
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI TRATTATI, TRATTATI CONCLUSI IN FORMA SOLENNE O IN FORMA SEMPLIFICATA.
- IN ITALIA: ART. 87: PRESIDENTE REPUBBLICA RATIFICA, ART. 80: AUTORIZZAZIONE PARLAMENTO PARLAMENTO - GOVERNO.
- 117 POTERE REGIONI DI STIPULARE ACCORDI INTERNAZIONALI.
- VIOLAZIONE PROCEDURA DI FORMAZIONE DEI TRATTATI
- EFFETTI DEI TRATTATI RISPETTO A STATI TERZI
- LE RISERVE: MECCANISMO BILATERALE.
- RISERVE A TRATTATI SUI DIRITTI DELL'UOMO.
- INTERPRETAZIONE TRATTATI: METODI OGGETTIVI, SOGGETTIVI, FUNZIONALI
- LE CAUSE DI ESTINZIONE E DI INVALIDITÀ DEI TRATTATI: VIZI VOLONTÀ (ERRORE, VIOLENZA, DOLO); IUS COGENS, INADEMPIMENTO
- LE FONTI A FORMAZIONE CENTRALIZZATA. AUTORITÀ IN COMUNITÀ INTERNAZIONALE
- LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO GENERALE
- IL COORDINAMENTO FRA NORME DI PARI VALORE
- DIRITTO COGENTE, DISCIPLINA PER FAR VALERE INVALIDITÀ DI TRATTATI CONFLIGGENTI CON NORME DI DIRITTO COGENTE
- SOVRANITÀ, PRINCIPI DI AUTODETERMINAZIONE, GENESI ED ESTINZIONE DELLO STATO
- IL RICONOSCIMENTO
- LA SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI

• ENTI STATALI A SOVRANITÀ LIMITATA: GOVERNI IN ESILIO, STATI FANTOCIO, STATI FALLITI, STATI CANAGLIA, ENTI A SOGGETTIVITÀ LIMITATA.

• LA SOGGETTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

• ENTI SOVRANAZIONALI, CONFEDERAZIONI, FEDERAZIONI.

• GLI INDIVIDUI: DIRITTI ~~PER~~ E OBBLIGHI DIRETTAMENTE IN CAPO AGLI INDIVIDUI.

• IMMUNITÀ

• LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E LA FUNZIONE GIUDIZIARIA: SIMILE A DEFINIZIONE CONTRATTUALE. ORGANI GIUDIZIARI PERMANENTI A CARATTERE GENERALE O A CARATTERE SETTORIALE.

ARBITRATO.

CORTE PERMANENTE DI ARBITRATO

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CORTE PENALE INTERNAZIONALE.

• RAPPORTO DI RESPONSABILITÀ, ILLECITO, CONSEGUENZE ILLECITO, CONTROMISURE

• APPLICAZIONE DIRITTO INTERNAZIONALE IN ITALIA

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

• DIP UNIFORME

• ART. 81 TFUE

• REGOLAMENTO BRUXELLES I bis

→ MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

→ INTERNAZIONALITÀ

→ GIURISDIZIONE NEL LUOGO DEL CONVENUTO

→ COMPETENZE SPECIALI (ART. 7, 8, 9): CONTROVERSIE RELATIVE A UN CONTRATTO, ILLECITI CIVILI DOLOSI O COLPOSI

→ RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO, VIOLAZIONE DIRITTI PERSONALITÀ E DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

→ COMPETENZE SPECIALI BASATE SU CONNESSIONE

→ COMPETENZE ESCLUSIVE

→ ELECTIO FORI (ACCORDO DI PROROGA)

→ REGIMI PROTETTIVI: MATERIA ASSICURATIVA, CONSUMATORI, LABORA

→ LITISPENDENZA, CONNESSIONE

• LEGGI ITALIANE

↳ l. n. 218/1995

↳ ART. 3: C'È GIURISDIZIONE ITALIANA QUANDO CONVENUTO È DOMICILIATO O RESIDENTE IN ITALIA...

↳ ART. 4: PARTI POSSONO ACCETTARE O DEROGARE GIURISDIZIONE ITALIANA OVE QUESTA NON SUSSISTEREBBE A TITOLO OBIETTIVO.

• NORME SUI CONFLITTI DI LEGGI (O NORME DI CONFLITTO). METODI DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI LEGGI.

• QUESTIONE PRELIMINARE

• RINVIO

• ACCERTAMENTO DIRITTO STRANIERO

• IL LIMITE DELL'ORDINE PUBBLICO

• NORME INTERNAZIONALMENTE IMPERATIVE

• REGOLAMENTO ROMA I: SI APPLICA, IN CIRCOSTANZE CHE COMPORTINO UN CONFLITTO DI LEGGI, ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

↳ CRITERI DI COLLEGAMENTO SE NON E CECTO IURIS

↳ CLAUSOLA DI ECCEZIONE, REGOLA RESIDUALE.

• L'EFFICACIA DELLE DECISIONI STRANIERE

• IL RICONOSCIMENTO, COME ESTENSIONE DEGLI EFFETTI E COME ASSIMILAZIONE

• REGOLAMENTO BRUXELLES I bis: NORME SU GIURISDIZIONE E SU EFFICACIA DECISIONI STRANIERE

• ↳ RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DECISIONI EMESSE IN ALTRI STATI MEMBRI

↳ MOTIVI DI DINIEGO DELLA EFFICACIA DELLE DECISIONI STRANIERE.

• RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE IN ITALIA